8.2.2024



2024/321

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 193/2021

del 9 luglio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/321]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/412 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 per quanto riguarda il riesame della sospensione dell'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi (1).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione, del 9 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione relativo all'autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso e allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (2).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) (4).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione, del (5) 10 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (6).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al diniego di autorizzazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti (7).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo all'autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (8).

⁽¹⁾ GUL 81 del 9.3.2021, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 83 del 10.3.2021, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 83 del 10.3.2021, pag. 21.

⁽⁴⁾ GUL 83 del 10.3.2021, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 18. (6) GU L 100 del 23.3.2021, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 102 del 24.3.2021, pag. 1. (8) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 4.

TT GU L dell'8.2.2024

(9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 (9).

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e che abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (¹⁰).
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (11).
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 della Commissione (12), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 della Commissione (13), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (14) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

- 1. al punto 2zw (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
 - "- **32021 R 0426**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione, del 10 marzo 2021 (GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 18)";
- 2. al punto 218 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
 - ", modificato da:
 - 32021 R 0412: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/412 della Commissione, dell'8 marzo 2021 (GU L 81 del 9.3.2021, pag. 30)";
- 3. al punto 353 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
 - ", modificato da:
 - **32021 R 0420**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione, del 9 marzo 2021 (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 16)";
- (9) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 8.
- (10) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 11.
- (11) GU L 111 del 31.3.2021, pag. 3.
- (12) GU L 138 del 26.5.2011, pag. 40.
- (13) GU L 49 del 24.2.2011, pag. 8.

GU L dell'8.2.2024

4. dopo il punto 398 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

- "399. **32021 R 0421**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di una tintura di *Artemisia vulgaris* L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 21)
- 400. **32021 R 0422**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 25)
- 401. **32021 R 0485**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 100 del 23.3.2021, pag. 3)
- 402. **32021 R 0505**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al diniego di autorizzazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 1)
- 403. **32021 R 0506**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo all'autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 4)
- 404. **32021 R 0507**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 8)
- 405. **32021 R 0508**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e che abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 11)
- 406. **32021 R 0551**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 111 del 31.3.2021, pag. 3)";
- 5. il testo dei punti 2zf (Regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 della Commissione) e 2t (Regolamento (UE) n. 170/2011 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/412, (UE) 2021/420, (UE) 2021/421, (UE) 2021/422, (UE) 2021/426, (UE) 2021/485, (UE) 2021/505, (UE) 2021/506, (UE) 2021/507, (UE) 2021/508 e (UE) 2021/551 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

^{*} Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

IT GU L dell'8.2.2024

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per il Comitato misto SEE Il presidente Rolf EINAR FIFE